

# **TI\_GERICHTE 80.2024.28 vom 19. Dezember 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-12-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2024.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.28)

FR: TI\_GERICHTE 80.2024.28 du 19 décembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 80.2024.28 del 19 dicembre 2023

## **Regeste**

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti internazionali, trasferimento in Svizzera per lavoro, invio all'estero da parte del datore di lavoro, contestazione dell'assoggettamento, buona fede

## **Erwägungen**

### **E. 1**

1.1.RI 1 sostiene anzitutto che la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente e non permetterebbe di comprendere le valutazioni effettuate dall'autorità fiscale sicché, già per questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e gli atti rinviati per una nuova valutazione.

### **E. 1.2**

Va ricordato che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv.

### **E. 1.3**

In concreto l'autorità fiscale, dopo aver ripercorso gli avvenimenti che hanno condotto all'adozione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, ha evidenziato la contraddittorietà del comportamento del contribuente il quale, dopo aver chiesto di essere iscritto al ruolo di contribuente ed aver reclamato, chiedendo la deduzione delle spese professionali sostenute all'estero, aveva poi contestato il proprio assoggettamento illimitato, sostenendo di aver risieduto in \_\_\_\_\_ negli anni in questione. Per tale ragione ha ritenuto determinante ai fini dell'assoggettamento del contribuente la "richiesta iniziale della fiduciaria" volta ad ottenere l'iscrizione ai ruoli di contribuente di RI 1. Seppur succinta, la decisione impugnata si esprime sui punti rilevanti per il giudizio e risulta essere stata compresa dal ricorrente, il quale l'ha contestata in questa sede con cognizione di causa, proponendo ulteriori argomentazioni a suffragio della propria posizione. La stessa appare quindi conforme all'obbligo di motivazione sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

### **E. 2**

LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a). L'art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste adottati. Una

motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi). La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

### **E. 2.1**

Nel merito, il ricorrente ritiene di non essere stato assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera nei periodi fiscali sub judice . Si sarebbe trasferito a \_\_\_\_\_ con la famiglia, dopo essere stato nominato rappresentante della succursale della società datrice di lavoro in \_\_\_\_\_ all'inizio del 2012, e vi avrebbe risieduto nei periodi fiscali in questione.

### **E. 2.2**

La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l'appartenenza personale, e di conseguenza l'assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l'imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell'assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler , *Steuerpflicht bei Auslandsbezug*, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], *Internationales Steuerrecht*, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).

### **E. 2.3**

Dagli accertamenti riguardanti i permessi svizzeri relativi a RI 1, risulta che, dopo aver ottenuto un permesso di lavoro per frontalieri, contestualmente alla sua assunzione presso la \_\_\_\_\_ nel 2007, il 26 febbraio 2008 egli abbia ottenuto un permesso di dimora indicando quale domicilio \_\_\_\_\_. Il 25 febbraio 2013, ha quindi rinnovato per altri 5 anni il permesso di dimora confermando il luogo di domicilio per poi ottenere, il 9 gennaio 2018, il permesso di domicilio. Quanto alle notifiche di arrivo e partenza presso i comuni di domicilio, egli risulta essersi annunciato il 15 marzo 2007 al Comune di \_\_\_\_\_ quale residente, per poi lasciarlo il 31 maggio 2021 alla volta di \_\_\_\_\_, attuale comune di residenza. La moglie, cittadina italiana, anch'essa domiciliata a \_\_\_\_\_, risulta aver ottenuto un permesso B di dimora il 1° giugno 2021. Nella medesima data, i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno ricevuto un permesso C di domicilio.

### **E. 2.4**

In quest'ottica va anche segnalato che, per ammissione dello stesso contribuente, durante il periodo in cui sostiene di aver vissuto con la famiglia in \_\_\_\_\_, egli ha sempre mantenuto l'appartamento che deteneva in locazione a \_\_\_\_\_. L'insorgente motiva tale scelta con la possibilità di dover tornare in Svizzera nel caso in cui il trasferimento a

\_\_\_\_\_ non fosse risultato gradito alla famiglia. A ben vedere tale necessità avrebbe potuto ragionevolmente giustificare il pagamento di una doppia pigione (quella \_\_\_\_\_ e appunto quella dell'appartamento di \_\_\_\_\_) per qualche mese, ciò che gli avrebbe permesso di valutare il gradimento o meno della famiglia per il nuovo paese, e non certo per gli oltre sette anni (se si prende come data del preteso trasferimento quella indicata nell'attestato del datore di lavoro prodotto dal ricorrente) che il contribuente asserisce di aver trascorso in \_\_\_\_\_.

#### **E. 2.5.1**

Oltre a ciò va anche considerato che RI 1 abbia continuato a versare, almeno per gli anni 2017 e 2018, i premi della cassa malati base e dell'assicurazione complementare, indicando quale indirizzo l'abitazione di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_, riferimento \_\_\_\_\_).

#### **E. 2.5.2**

Ora, il pagamento del premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). L'obbligo d'assicurazione può essere esteso a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale; b) lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LAMal). L'art 4 cpv. 1 dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) dispone che rimangono soggetti all'assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all'estero, come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 che l'accompagnano se: a) erano assicurati d'obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all'estero e b) lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera. Per i familiari, l'obbligo d'assicurazione decade se esercitano all'estero un'attività lucrativa che implica l'assoggettamento a un'assicurazione malattie obbligatoria (cpv. 2). L'assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda, l'assicuratore la protrae per sei anni in tutto (cpv. 3).

#### **E. 2.5.3**

Se avesse trasferito il domicilio all'estero al momento dell'inizio dell'attività in Perù, il contribuente avrebbe potuto mantenere l'assicurazione obbligatoria in Svizzera per due o tutt'al più sei anni. Confrontato con l'osservazione dell'autorità fiscale relativa al pagamento dei premi della cassa malati per gli anni 2017 e 2018 l'insorgente non ha nemmeno sostenuto di essere (ancora) soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi dei menzionati disposti di legge. Egli ha piuttosto sostenuto che si sarebbe trattato di una sua legittima scelta, come confermato d'altronde dal fatto che, accanto ai premi della casa malati obbligatoria, il contribuente abbia continuato a versare anche quelli per le assicurazioni complementari. In questa prospettiva, l'aver pagato i premi della cassa malati, benché legittimo, costituisce un altro elemento importante, oltre al permesso di dimora, per stabilire l'assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n. 2C\_614/2011 del 4 maggio 2012, consid. 3.6.4).

#### **E. 2.6**

Sempre nei periodi fiscali litigiosi, risulta che il datore di lavoro svizzero abbia trattenuto l'imposta alla fonte sui salari versati al ricorrente (cfr. certificati di salario 2017 e 2018, tutti recanti l'indirizzo a \_\_\_\_\_ del contribuente). Ora, per gli articoli 83 cpv. 1 LIFD e

104 cpv. 1 LT i lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Se ne conclude che sia per il datore di lavoro, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, sia per il lavoratore, il quale non risulta essersi mai opposto a tale trattenuta, era pacifico che il domicilio fiscale del ricorrente fosse nel Canton Ticino.

### **E. 2.7**

Il ricorrente ha cambiato la sua versione dei fatti solo nel corso della procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione. Infatti, come esposto in narrativa, dopo aver inizialmente chiesto all'autorità fiscale di essere iscritto al ruolo di contribuente per gli anni dal 2014 al 2018, l'insorgente contestava le decisioni di tassazione chiedendo, in un primo momento, che gli venissero dedotte le "spese sostenute all'estero per tutti i periodi oggetto di gravame". Solo in un secondo momento, confrontato con l'onere di comprovare l'esistenza di spese non coperte dal datore di lavoro per il suo soggiorno in \_\_\_\_\_, RI 1 sosteneva quindi di non essere illimitatamente imponibile in Svizzera. Tale posizione è in evidente contrasto con la posizione assunta in precedenza nei confronti dell'autorità fiscale sicché, già solo per questo motivo, il ricorso deve essere respinto, considerato come il contribuente sia manifestamente caduto in un comportamento contraddittorio, contrario al principio della buona fede ("venire contra factum proprium").

### **E. 3.1**

A ogni modo, quand'anche si volesse fare astrazione del comportamento contraddittorio del contribuente, si deve constatare che egli non ha portato elementi di prova determinanti a comprova della tesi dell'esistenza di un domicilio all'estero, prevalente su quello esistente nel Canton Ticino, nei periodi fiscali sub iudice .

### **E. 3.2**

Le convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione contengono unicamente delle regole che hanno quale scopo quello di limitare i poteri d'imposizione degli Stati, ma non fondano l'imposizione in sé. Di conseguenza, si deve dapprima accertare l'esistenza di un diritto (interno) d'imposizione e poi, se del caso, verificare che tale diritto d'imporre non sia limitato da una disposizione convenzionale che ha come scopo quello di restringere oppure eliminare un'eventuale doppia imposizione internazionale (sentenza TF 2C\_335/2014 del 19 gennaio 2015 consid. 4).

#### **E. 3.3.1**

Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l'imposta federale diretta (art. 3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l'imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT). Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD; art. 2 cpv. 2 LT). L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero, per l'imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l'imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT).

#### **E. 3.3.2**

Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell'intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all'art. 23 cpv. 1 CC, all'art. 3 cpv. 2 LIFD e all'art. 3 cpv. 2

LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente in base all'insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l'intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

### **E. 3.3.3**

Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

### **E. 3.4**

L'esistenza del domicilio fiscale principale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che compete alle autorità fiscali di accertare (art. 123 cpv. 1 LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da decisioni prese in altri ambiti (in materia di diritti politici, di controllo degli abitanti, ecc.), che hanno valore di indizio. Da parte sua, il contribuente ha però un dovere di collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti gli elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in questo contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di relazioni strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (sentenza del TF 2C\_1066/2017 del 19 settembre 2019 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).

### **E. 3.5**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo il principio della “*rémanence du domicile*”, il contribuente mantiene il domicilio stabilito nel Cantone fintantoché non ne ha costituito uno nuovo all'estero, nel luogo in cui si è stabilito. Perché venga meno l'assoggettamento illimitato alle imposte non basta infatti annunciare la propria partenza, interrompere le relazioni con il domicilio nel Cantone o averlo abbandonato, ma occorre anche che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, sia stato costituito un nuovo domicilio all'estero. Un'altra soluzione presenterebbe un pericolo di abuso troppo elevato (DTF 138 II 300 consid. 3.3). Per dimostrare la costituzione di un nuovo domicilio in un luogo concreto all'estero, il Tribunale federale considera per esempio il fatto che il contribuente sia assoggettato all'imposta all'estero oppure che dimostri di esservi esentato (DTF 138 II 300 consid. 3.6.3).

### **E. 4.1**

In concreto, è stato lo stesso ricorrente a confermare l'adempimento dei presupposti per l'assoggettamento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Dopo aver chiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera, ha infatti pacificamente lasciato che venisse

prelevata l'imposta alla fonte sui salari dei periodi fiscali sub judice ed ha chiesto all'autorità fiscale cantonale, il 9 dicembre 2018, di essere iscritto nel registro dei contribuenti, indicando quale domicilio \_\_\_\_\_. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso le dichiarazioni allegandovi i certificati di lavoro i quali (perlomeno quelli agli atti del 2017 e del 2018) fanno anch'essi riferimento al domicilio a \_\_\_\_\_. Quanto al permesso di dimora, lo stesso è stato rinnovato proprio il 25 febbraio 2013, quando cioè, secondo l'attestato del datore di lavoro, aveva già cominciato a svolgere il compito di responsabile della succursale in \_\_\_\_\_ (dal 2012). Durante l'asserito soggiorno all'estero egli ha inoltre mantenuto l'appartamento preso in locazione a \_\_\_\_\_, così come ha continuato a pagare i premi della cassa malati e delle assicurazioni complementari in Svizzera.

#### **E. 4.2**

Unicamente in sede di reclamo, confrontato con l'onere di documentare le spese professionali asseritamente sostenute in \_\_\_\_\_ e non coperte dal datore di lavoro, ha indicato di non essere stato illimitatamente imponibile in Svizzera nel periodo litigioso, sostenendo di essersi trasferito a \_\_\_\_\_ a seguito della sua nomina a rappresentante legale della succursale della \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ nel 2012. A conferma del proprio preteso trasferimento all'estero, ha riproposto in questa sede una serie di documenti già prodotti con il reclamo e, meglio, un'attestazione del proprio datore di lavoro, che conferma l'incarico di rappresentante legale della succursale della società in \_\_\_\_\_, svolto dal 2012; i verbali del Consiglio direttivo della Camera di commercio svizzera in \_\_\_\_\_ cui ha partecipato; alcuni attestati di partecipazione a seminari specialistici cui ha partecipato in Sud America (anche quale relatore); l'e-mail con cui l'asilo nido "\_\_\_\_\_" informa la moglie sulle proposte organizzative ed educative della struttura; il passaporto e la carta di identità \_\_\_\_\_ del figlio \_\_\_\_\_; il permesso di soggiorno \_\_\_\_\_ della moglie; una "Certificación legal" del proprio consulente fiscale \_\_\_\_\_, cui ne ha fatto seguito un'altra prodotta con la replica; alcuni contratti di affitto di abitazioni in \_\_\_\_\_ e la licenza di guida \_\_\_\_\_ a suo nome.

#### **E. 4.3**

La documentazione prodotta nel corso della procedura di reclamo e con il ricorso non basta tuttavia, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai paragrafi precedenti, a ritenere l'esistenza di un domicilio all'estero. In primo luogo, l'insorgente non ha dimostrato di pagare le imposte in \_\_\_\_\_ o di esservi esentato. Né ha del resto documentato il benché minimo contatto con le autorità fiscali \_\_\_\_\_. Anzi egli stesso ammette di non aver pagato alcun'imposta in quel paese. Ciò che del resto si spiega facilmente con il fatto che, nei periodi fiscali sub judice, il datore di lavoro tratteneva l'imposta alla fonte in Svizzera. In quest'ottica a nulla giova l'ambigua "Certificación legal" del 15 gennaio 2024 e quella successiva del 9 aprile 2024 del legale \_\_\_\_\_ prodotte dall'insorgente. In particolare, nelle menzionate certificazioni viene indicato che, sebbene il ricorrente fosse soggetto in \_\_\_\_\_ all'imposta sul reddito "de quinta categoría", secondo il diritto interno egli non era tenuto, negli anni in questione, a presentare una "Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de Persona Natural". Ora, a tal riguardo va chiarito che effettivamente, secondo il diritto peruviano, le persone assoggettate all'imposta sul reddito "de quinta categoría" (categoria nella quale rientrano i lavoratori dipendenti) non sono tenute a presentare una "Declaración Jurada del Impuesto a la Renta", in quanto l'imposta viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento del salario.

Sennonché, nel caso di specie, tale configurazione non ha alcuna pertinenza, dal momento che, come visto, il datore di lavoro di RI 1 tratteneva dal salario l'imposta alla fonte secondo il diritto svizzero mentre nulla è stato pagato in \_\_\_\_\_. Di tutta evidenza, perciò, il fatto che RI 1 non fosse tenuto a presentare una dichiarazione fiscale in \_\_\_\_\_ era dovuta al fatto che egli era considerato anche in quel Paese una persona con domicilio fiscale in Svizzera, come tale imposto alla fonte dal datore di lavoro secondo il diritto svizzero. A nulla valgono anche le ulteriori argomentazioni contenute nella menzionata "Certificación legal", in relazione alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del \_\_\_\_\_ per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.964.11). A questo proposito, è appena il caso di ricordare, come già accennato, che le Convenzioni di doppia imposizione, per definizione, si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal International, 4ª ediz., Berna 2014, n. 139, p. 49). La presente fattispecie, seppur a carattere internazionale, va pertanto giudicata, in primo luogo, alla luce del diritto fiscale interno. Solo se il ricorrente fosse stato assoggettato alle imposte anche in \_\_\_\_\_, sarebbero state applicabili le regole contenute nella menzionata convenzione contro la doppia imposizione.

#### **E. 4.4**

Ne consegue che a ragione l'autorità fiscale ha ritenuto che il ricorrente fosse imponibile illimitatamente in Svizzera nei periodi fiscali dal 2014 al 2018.

#### **E. 5**

Il ricorso è respinto e le decisioni di tassazione IC e IFD dal 2014 al 2018 sono confermate. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto .  
2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 2'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 2'100.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il  
presen \_\_\_\_\_ Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: \_\_\_\_\_ II  
cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.